

RELAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DELLA SOCIETA' IMPIANTI AGNO SRL

società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini 47

Codice Fiscale 02965010248 - REA VI 288125

NELLA SOCIETA' IMPIANTI ASTICO SRL

società a responsabilità limitata con sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 77/A Thiene (VI)

Codice Fiscale e Partita Iva 02964950246 - REA VI 288127

Signori Soci,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al Progetto di Fusione per incorporazione della società **Impianti Agno Srl** (di seguito anche *società incorporata e/o società incorporanda*) nella società **Impianti Astico Srl** (di seguito anche *società incorporante*) tra le quali non esiste alcun rapporto partecipativo.

L'operazione sarà realizzata in ossequio alla disciplina civilistica vigente relativa alla fusione. La presente Relazione degli Amministratori viene redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, gli aspetti salienti dell'operazione e le ragioni che l'hanno ispirata. Verranno trattati con particolare riguardo (i) la definizione del rapporto di cambio e (ii) il criterio scelto per la sua determinazione.

1. Presentazione delle società

L'operazione di fusione che le società intendono concretizzare si realizza tramite l'incorporazione della società Impianti Agno Srl nella società Impianti Astico Srl. Entrambe le società sono interamente partecipate da Enti Pubblici locali (Comuni dell'Alto Vicentino) e nacquero giuridicamente nel contesto applicativo della Legge Finanziaria 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 488) la quale impose agli Enti Locali l'obbligo di trasformare le loro aziende speciali in società di capitali scindendo, nel contempo, la componente impiantistica e costituendo pertanto *ex novo* le cd. società patrimoniali affidando alle stesse la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per la gestione dei SPL. Tali infrastrutture fanno parte dei cd. beni demaniali/non disponibili e, per vincolo di Legge, sono messe a disposizione al gestore unico del servizio idrico integrato. A fronte di tale locazione, il gestore versa alle società un canone periodico predeterminato dalla competente Autorità d'Ambito. Come noto, nel corso del 2022 la società incorporanda Impianti Agno Srl ha realizzato un'operazione di scissione parziale per effetto della quale dette infrastrutture idriche sono state trasferite a beneficio della società Viacqua Spa.

Entrambe le società, nell'attivo patrimoniale, presentano impianti per la produzione di energia idroelettrica, che viene prodotta da fonti rinnovabili e scambiata sul libero mercato, generando redditi e correlati flussi finanziari.

2. Breve illustrazione e giustificazione dell'operazione di fusione

L'operazione di cui trattasi deve essere inserita nell'attuale contesto normativo che spinge sempre più verso l'aggregazione tra soggetti societari oggettivamente omogenei, in una logica di diligenza nella gestione della *res pubblica* e in un'ottica di concreta riduzione degli sprechi (*spending review*). Infatti, già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015, sulla scorta del Piano Cottarelli, aveva posto l'accento sulla razionalizzazione delle società partecipate pubbliche. Un ulteriore ed importante passo avanti è stato compiuto con la Legge Delega n. 124/2015 e col successivo **D. Lgs. 175/2016** – Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, entrato in vigore nel settembre 2016. Tali disposizioni, in ossequio ai principi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione della *res pubblica*, incentivano tra l'altro i processi di aggregazione tra le società partecipate. In particolare il legislatore richiede agli amministratori pubblici un'attenta valutazione sulla convenienza al mantenimento delle partecipazioni in tali società qualora queste esercitino attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci. Sulla base dei suddetti interventi legislativi, l'amministratore pubblico è chiamato a valutare le più opportune ipotesi aggregative tra società partecipate di profilo omogeneo, considerando le conseguenti economicità di gestione (in particolar modo la riduzione dei costi diretti ed indiretti correlati). Ciò è confermato dall'obbligo, introdotto dal D.Lgs. 175/2016, di predisporre una revisione straordinaria annuale per le amministrazioni pubbliche al fine di predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione di tali società partecipate.

Coerentemente con quanto sopra, non possono non essere considerati gli indiscussi e molteplici vantaggi che la presente operazione straordinaria garantirebbe sotto molteplici aspetti: (i) sfruttamento delle economie di scala e conseguente contrazione dei costi di gestione e di amministrazione (un organo amministrativo, un organo di controllo, sensibile riduzione degli adempimenti civilistici e fiscali, ecc.), (ii) maggiori sinergie organizzative interne e (iii) ottimizzazione della gestione della tesoreria/liquidità, con conseguente miglioramento delle capacità di credito e delle relative condizioni di accesso.

Inoltre, l'eventuale mancata aggregazione tra le due società porterebbe diretti effetti su ciascuna delle stesse. Infatti, l'incorporanda, **Impianti Agno Srl**, non rispetta i requisiti / limiti dimensionali richiesti dalla normativa di settore; conseguentemente i soci pubblici non potrebbero legittimamente mantenere le partecipazioni in essa detenute. Tale assunto viene confermato anche dai dati del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2022, approvato recentemente dalla competente assemblea dei soci. Pertanto, gli organi della società sono diligentemente chiamati ad intraprendere il più opportuno percorso per un concreto riassetto della medesima, che potrà consistere nello scioglimento e nella conseguente messa in liquidazione oppure, come prospettato, tramite un percorso di aggregazione con soggetto omogeneo per attività esercitata e ambito territoriale di riferimento.

Per quanto concerne, invece, la società incorporante **Impianti Astico Srl**, l'eventuale mancata aggregazione con Impianti Agno Srl porterebbe alla cessazione del contratto di rete che attualmente lega le due società, con conseguenti dirette implicazioni (negative) di profilo economico/finanziario di cui si dirà in seguito.

3. Profili giuridici dell'operazione

Gli Organi Amministrativi delle società coinvolte, con la consulenza di professionisti all'uopo incaricati, hanno redatto la presente Relazione, finalizzata ad illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il Progetto di Fusione e, in particolare, il rapporto di concambio e i criteri di determinazione dello stesso. Le società hanno nominato quale esperto comune ai sensi dell'art. 2501 – sexies, Codice Civile, il Dott. Maurizio Campana, Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Vicenza.

Detta operazione di aggregazione verrà effettuata ai sensi degli art. 2501 e ss. Codice Civile e, alla data di efficacia della stessa, comporterà l'estinzione della società incorporanda ed il subentro a titolo universale dell'incorporante nelle sue attività e passività.

L'operazione non porterà alcuna variazione dello Statuto sociale di Impianti Astico Srl tuttora in vigore. Non è previsto alcun aumento di capitale sociale; esso verrà redistribuito sulla base del rapporto di concambio condiviso.

4. Le situazioni patrimoniali di riferimento

Entrambe le società, ai sensi dell'art. 2501 – quater, comma 2, Codice Civile, hanno ritenuto di utilizzare il bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022, recentemente approvato dalle rispettive assemblee dei soci, in sostituzione della situazione patrimoniale *ex lege*. Si precisa che entrambe le società hanno l'esercizio sociale che coincide con l'anno solare.

5. La determinazione del concambio – i possibili metodi e le difficoltà applicative

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di fusione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

I metodi adottabili per la stima dei valori aziendali riconosciuti dalla dottrina sono molteplici, ed è compito degli organi amministrativi, con il supporto consulenziale dei professionisti di riferimento, individuare quelli che meglio si conformano alle peculiarità (i) dell'operazione in essere e, ovviamente, (ii) dei soggetti giuridici coinvolti. Ciò che risulta dirimente non è tanto il criterio adottato ma piuttosto, in termini di razionalità e ragionevolezza, l'omogeneità del medesimo per tutti i soggetti societari coinvolti dall'operazione.

Entrambe le società incaricarono il Prof. Farinon Paolo quale professionista per la stima del valore economico delle medesime, valore che sarebbe poi stato posto a base per la determinazione del rapporto di concambio dell'eventuale fusione per incorporazione. Considerando le caratteristiche peculiari dei soggetti giuridici coinvolti, il perito ha adottato, per entrambe le stime, il criterio basato sui flussi reddituali e finanziari.

Si ritiene che il metodo squisitamente **patrimoniale** non presenti i necessari requisiti di omogeneità, soprattutto alla luce della diversa tipologia di beni accolti all'attivo patrimoniale delle società coinvolte nel processo di aggregazione. Infatti, come sopra anticipato, entrambe le società detengono impianti per la produzione di energia idroelettrica; l'incorporante, in aggiunta, risulta proprietaria di infrastrutture idriche destinate e messe a disposizione, per disposto normativo, a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza. Pare ormai consolidata la convinzione che dette infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l'empirica connotazione oggettiva dell'infrastruttura dedicata/segregata/destinata. Da ciò ne consegue che l'adozione del metodo valutativo di profilo patrimoniale non risultasse adatto per la stima di cui trattasi.

6. La determinazione del concambio – il metodo scelto

L'esperto incaricato, prof. Farinon, nei propri elaborati ha adottato un criterio di natura squisitamente reddituale e finanziaria.

Ne è emerso un rapporto di concambio che attribuisce una percentuale delle quote di partecipazione nella società post fusione (i) ai soci Astico per circa l'83% e (ii) ai soci Agno per circa il 17%. Di seguito la rappresentazione dell'algorithm numerico:

Impianti Astico Srl

valore ramo infrastrutture SII	2.961.198
valore ramo idroelettrico	6.405.751
PFN al 31.12.2020	101.788
Totale valore per concambio	9.468.737

Impianti Agno Srl

valore ramo infrastrutture SII	0
valore ramo idroelettrico	1.912.137
PFN al 31.12.2020	0
Totale valore per concambio	1.912.137

Ne conseguiva che, nell'operatività dell'eventuale fusione tra detti soggetti, i pesi ponderali post aggregazione risultavano i seguenti:

valore Impianti Astico	9.468.737	83,20%
valore Impianti Agno	1.912.137	16,80%
Totale post fusione	11.380.874	100,00%

Gli elaborati peritali sono stati redatti dal Prof. Farinon nel corso del 2021, e pertanto prendono a riferimento valori relativi ad esercizi passati. Gli scriventi organi amministrativi ritengono, però, che la proiezione dei dati agli esercizi successivi porterebbe una sostanziale **conferma** (i) dell'analisi scientifica compiuta nonché (ii) delle risultanze ottenute. L'adozione quindi di un metodo omogeneo per la stima del valore comporta un'assoluta e razionale attualità dei risultati ottenuti e sopra sinteticamente riportati.

Per la definizione del rapporto di concambio, gli organi amministrativi hanno anche valutato le possibili implicazioni, secondo profili meramente economico-reddituali, di un'eventuale mancata aggregazione.

Come sopra anticipato, l'incorporanda **Impianti Agno Srl** non rispetta i requisiti / limiti dimensionali richiesti dalla normativa di settore; conseguentemente i soci pubblici non potrebbero legittimamente mantenere le partecipazioni in essa detenute, dovendo quindi procedere con la loro dismissione (attraverso la messa in liquidazione della società, con conseguente alienazione dei cespiti produttivi, ovvero l'aggregazione con altro soggetto giuridico).

Per quanto concerne, invece, la società incorporante **Impianti Astico Srl**, l'eventuale mancata aggregazione con Impianti Agno Srl porterebbe alla cessazione del contratto di rete che attualmente lega le due società, con conseguenti dirette implicazioni economico/finanziarie. In primis si presenterebbe la necessità di riorganizzare la forza lavoro attualmente in essere, con maggiori costi stimati, su base annua, per Euro 98.631. A questi, andrebbero aggiunti ulteriori oneri diretti e relativi all'ordinaria attività aziendale, quantificati in Euro 13.206, oltre alla necessità di acquisire taluni cespiti aziendali, attualmente in utilizzo promiscuo con l'incorporanda stante la vigenza del già menzionato contratto di rete, che richiederebbe un esborso, nel primo anno, per ulteriori Euro 5.978. In relazione a quanto finora esposto risulta che, in estrema sintesi, la mancata aggregazione con Impianti Agno Srl determinerebbe un effetto negativo nel conto economico prospettico di Impianti Astico medesima.

Risulta pertanto necessario (i) perimetrare, secondo profili di esaustività, tale impatto reddituale e, conseguentemente, (ii) comprendere se il medesimo possa condizionare, e se sì, in che termini, la rappresentazione del rapporto di concambio originariamente determinato.

Acclarato che Impianti Astico, nel caso di mancata fusione, dovrà accogliere a conto economico i maggiori oneri sopra definiti per ogni annualità di esercizio, va identificato un arco temporale di riferimento in quanto Impianti Astico medesima necessariamente proseguirà nel tempo con la propria attività aziendale. Il Prof. Farinon, nel proprio elaborato peritale estimativo, con riferimento ai flussi finanziari futuri, aveva prospettato una prosecuzione dell'attività aziendale fino all'anno **2043** per il ramo idroelettrico e fino all'anno **2039** per il ramo idrico; in ossequio ad un corretto principio di prudenza così da rendere meno aleatoria la proiezione, si è ritenuto di definire un periodo più breve facendo coincidere l'*ending point* con lo spirare degli incentivi di Legge riferibili alla produzione di energia da fonti rinnovabili (anno 2030). È stato convenzionalmente ipotizzato altresì che l'annualità dalla quale Impianti Astico inizierà ipoteticamente a sostenere tali maggiori costi sia l'esercizio in corso. Gli Organi amministrativi di Impianti Agno ritengono infatti che, qualora la presente operazione di fusione non venisse perfezionata entro la fine dell'anno corrente, gli stessi dovranno procedere con specifiche determinazioni in punto liquidazione della società ovvero aggregazione con altro operatore omogeneo. In ogni caso, ciò determinerebbe necessariamente lo scioglimento del contratto di rete con la conseguente necessità, per Impianti Astico, di sostenere i costi sopra descritti.

Risulta quindi necessario esplicitare gli eventi prospettici futuri di profilo economico-reddituale. Come puntualmente definito dal Prof. Farinon nel proprio elaborato peritale, risulta assolutamente doveroso procedere con l'utilizzo di

un algoritmo di attualizzazione dei valori espressi così da renderli comparabili, anche temporalmente, nel contesto dello *starting point*. Per omogeneità valutativa, si è ritenuto di utilizzare il medesimo tasso [i] del quale si è avvalso il Prof. Farinon: egli, con riferimento al ramo idroelettrico, ha ritenuto coerente un tasso pari al 8,10% mentre per il ramo idrico ha utilizzato un tasso pari al 3,69%. Nel presente contesto, si è ritenuto di utilizzare il valore più elevato il quale, come noto, comprime in modo più energico l'entità dei maggiori oneri prospettici che Impianti Astico Srl dovrà sostenere nel caso in cui la nota fusione non avesse corso.

La proiezione numerica applicativa di quanto finora rappresentato è la seguente (valori in Euro):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
maggior costo riassetto personale	98.631	91.241	84.404	78.079	72.229	66.817	61.810	57.179
maggior costo da contratto di rete	13.206	12.216	11.301	10.454	9.671	8.946	8.276	7.656
acquisizione cespiti aziendali	5.978	0	0	0	0	0	0	0
	117.815	103.457	95.705	88.534	81.900	75.763	70.086	64.834

Va per completezza precisato che i primi due addendi (maggior costo del personale e maggior costo da contratto di rete) diminuiscono negli esercizi successivi al 2023 in forza del citato processo di attualizzazione che identifica il 2023 come *starting-point*; l'onere riferibile all'acquisizione dei cespiti aziendali è *one-shot* nell'anno in corso (2023).

Il totale dei maggiori costi, attualizzato, che Impianti Astico dovrà sostenere nell'arco temporale 2023 => 2030 qualora la fusione con Impianti Agno non avesse corso, è il seguente (valori in Euro):

Totale costo attualizzato del periodo	698.094
--	----------------

Va ora compreso se detto valore possa condizionare, e se sì, in che termini, la rappresentazione del rapporto di concambio originariamente determinato.

Gli scriventi ritengono non vi sia più alcun dubbio sul concreto aggravamento dei costi a carico di Impianti Astico nel caso di mancata aggregazione con Impianti Agno; trattasi di maggiori costi (i) oggettivamente verificati, (ii) certi,

(iii) la cui successiva verifica può essere empiricamente accertata, addirittura *ora per allora*. D'altro canto, se viene, come è corretto, condiviso il valore delle perizie Farinon le quali, nel caso di Impianti Astico, contemplano il reddito che la società genererà fino al 2043, ancor più, l'agglomerato dei maggiori costi prospettici a carico di Impianti Astico può implicitamente definirsi coerente con la valutazione complessiva rappresentata.

Non v'è nemmeno più alcun dubbio che, nell'analisi di convenienza economico-reddituale riferibile all'ipotizzata fusione, l'agglomerato attualizzato dei maggiori oneri prospettici a carico di Impianti Astico Srl, possa rappresentare un addendo, con tutta probabilità non dirimente ma assolutamente significativo. Secondo un profilo di contro-fattualità esiste la certezza che, qualora detta fusione non si realizzasse, Impianti Astico dovrà sostenere, nell'arco temporale definito, maggiori costi, attualizzati al 2023, per Euro 698.094; ne consegue che, al contrario, se detta fusione avesse efficacia, tali oneri rappresenterebbero, rispetto allo scenario contro-fattuale, minori costi (o, per meglio dire, costi **evitati**); e, conseguentemente, tali minori oneri, attribuibili al processo di fusione, potrebbero, in una logica *to be*, implementare il valore peritale attribuito ad Impianti Agno Srl ed utilizzato per la definizione del concambio originariamente determinato e ciò in quanto il nesso causa-effetto (fusione => economie di gestione) pare empiricamente acclarato.

In sintesi, i valori potrebbero essere così rappresentati (valori in Euro):

Perizia Farinon		
valore Astico	9.468.737	83,20%
valore Agno	1.912.137	16,80%
Totale	11.380.874	

Maggiori oneri di gestione a carico di Impianti Astico	698.094
--	---------

Valore Impianti Agno	
valore perizia Farinon	1.912.137
maggiori oneri di gestione a carico di Impianti Astico	698.094
Totale valore Impianti Agno	2.610.231

<u>Ipotesi concambio rettificato</u>		
valore Astico	9.468.737	78,39%
valore Agno	2.610.231	21,61%
	12.078.968	

Alla luce delle analisi sopra descritte, gli organi amministrativi hanno conseguentemente definito un **rapporto di concambio** pari a (i) 80% Impianti Astico Srl e (ii) 20% Impianti Agno Srl. Come sopra descritto, il punto di partenza consta nei valori economici peritali elaborati dal Prof. Farinon che, nel presente contesto di analisi riferibile al processo di aggregazione societaria, sono stati ridefiniti considerando (i) le efficienze conseguibili dall'operazione straordinaria e (ii) le sinergie attese conseguenti all'operazione straordinaria medesima.

7. Previsione sulla composizione della compagine sociale dopo il procedimento di fusione

Alla data della presente Relazione le compagini sociali delle due società possono essere così riassunte:

IMPIANTI AGNO SRL	CODICE FISCALE	VALORE NOMINALE	%
1 COMUNE DI VALDAGNO	00404250243	2.764.906,00	66,67%
2 COMUNE DI RECOARO TERME	00192560241	1.382.453,00	33,33%
TOTALE		4.147.359,00	100,00%

IMPIANTI ASTICO SRL	VALORE	PERCENTUALE
COMUNE DI THIENE	81.272,00	21,41%
COMUNE DI MARANO VICENTINO	34.184,00	9,00%
COMUNE DI BREGANZE	30.251,00	7,97%
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	29.922,00	7,88%
COMUNE DI ZUGLIANO	24.018,00	6,33%
COMUNE DI ZANE'	23.470,00	6,18%
COMUNE DI VILLAVERLA	20.891,00	5,50%
COMUNE DI SARCEDO	19.792,00	5,21%
COMUNE DI ARSIERO	17.676,00	4,66%
COMUNE DI FARA VICENTINO	14.744,00	3,88%
COMUNE DI LUGO DI VICENZA	14.369,00	3,78%
COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	12.975,00	3,42%
COMUNE DI CARRE'	12.557,00	3,31%
COMUNE DI VELO D'ASTICO	12.082,00	3,18%
COMUNE DI CHIUPPANO	9.952,00	2,62%

COMUNE DI CALTRANO	9.763,00	2,57%
COMUNE DI CALVENE	4.920,00	1,30%
COMUNE DI SALCEDO	3.968,00	1,05%
COMUNE DI POSINA	2.760,00	0,73%
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	28,00	0,01%
COMUNE DI VALDASTICO	27,00	0,01%
COMUNE DI LASTEBASSE	20,00	0,01%
COMUNE DI PEDEMONTE	20,00	0,01%
COMUNE DI LAGHI	5,00	0,001%
	379.666,00	100,00%

Tenuto conto (i) del rapporto di concambio tecnicamente e convenzionalmente pattuito e (ii) della conseguente riassetto del capitale sociale dell'incorporante, la compagine sociale della società post fusione risulterà così articolata:

IMPIANTI ASTICO SRL	CODICE FISCALE	VALORE NOMINALE	%
1 COMUNE DI THIENE	00170360242	65.017,60	17,12%
2 COMUNE DI VALDAGNO	00404250243	50.875,24	13,40%
3 COMUNE DI MARANO VICENTINO	00267100246	27.347,20	7,20%
4 COMUNE DI RECOARO TERME	00192560241	25.057,96	6,60%
5 COMUNE DI BREGANZE	00254180243	24.200,80	6,37%
6 COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	83000930244	23.937,60	6,30%
7 COMUNE DI ZUGLIANO	00236130241	19.214,40	5,06%
8 COMUNE DI ZANE'	00241790245	18.776,00	4,95%
9 COMUNE DI VILLAVERLA	00241700244	16.712,80	4,40%
10 COMUNE DI SARCEDO	00266420249	15.833,60	4,17%
11 COMUNE DI ARSIERO	00294880240	14.140,80	3,72%
12 COMUNE DI FARA VICENTINO	93004390246	11.795,20	3,11%
13 COMUNE DI LUGO DI VICENZA	84001250244	11.495,20	3,03%
14 COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	84009900246	10.380,00	2,73%
15 COMUNE DI CARRE'	00249160243	10.045,60	2,65%
16 COMUNE DI VELO D'ASTICO	00460580244	9.665,60	2,55%
17 COMUNE DI CHIUPPANO	00336090246	7.961,60	2,10%
18 COMUNE DI CALTRANO	84000910244	7.810,40	2,06%
19 COMUNE DI CALVENE	84001990245	3.936,00	1,04%
20 COMUNE DI SALCEDO	84002530248	3.174,40	0,84%
21 COMUNE DI POSINA	83000430245	2.208,00	0,58%
22 COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	00546000241	22,40	0,01%
23 COMUNE DI VALDASTICO	84001010242	21,60	0,01%
24 COMUNE DI LASTEBASSE	00577360241	16,00	0,004%

25	COMUNE DI PEDEMONTE	84001630247	16,00	0,004%
26	COMUNE DI LAGHI	83000550240	4,00	0,001%
		TOTALE	379.666,00	100,00%

A séguito dell'efficacia giuridica di detta fusione, gli organi sociali della società incorporante, alla luce dell'intervenuta implementazione della compagine sociale, valuteranno, in coerenza con gli assunti posti a base di detta aggregazione, di agire, nell'eventualità e nel pieno rispetto, ovviamente, della sovranità assembleare, in punto (i) denominazione sociale, (ii) governance e (iii) futuri investimenti sul territorio di competenza dell'incorporata. Trattasi di ipotesi, che verranno condivise tempo per tempo, volte a realizzare le sinergie, fattuali e conseguenti, dell'intrapreso percorso di aggregazione medesimo.

8. Riflessi operativi della fusione

Come indicato nel progetto di fusione ex art. 2501 ter c.c., **la presente operazione avrà effetto dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c.** A partire da tale data, la società Impianti Agno Srl verrà giuridicamente estinta ed Impianti Astico Srl subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata.

Gli scriventi Organi Amministrativi hanno deciso di adottare **l'anticipazione degli effetti fiscali e contabili** della fusione ai sensi dell'art. 172, comma IX del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i quali decorreranno **dal primo giorno dell'esercizio corrente**, ossia dal 1 Gennaio 2023.

Si precisa che entrambe le società hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

La vigente legislazione prevede la sostanziale neutralità dell'operazione di fusione che non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze.

Valdagno/Thiene, 31.05.2023

L'Amministratore Unico di Impianti Agno Srl

Ing. Flavio Pretto

Il Presidente del CdA di Impianti Astico Srl

Dott. Giordano Rossi

